SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 15**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

97A0106

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 6 novembre 1996.

Ammissione a contributi per la costituzione di «Presidi di assistenza alle imprese e al consumatore turista» di cui alla misura 1 del sottoprogramma II del programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1». Manifestazione d'interesse.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CON DELEGA PER IL TURISMO

Visto il Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994;

Vista la decisione della Commissione europea C(95) 1146 del 7 giugno 1995 che approva il Programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1» del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il periodo 1994-1999;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1995 che stabilisce le quote di cofinanziamento nazionale per l'attuazione del programma operativo per gli anni 1995 e 1996;

Vista la misura 1 del sottoprogramma 2 «Presidi di assistenza alle imprese e al consumatore turista», che prevede la costituzione o il potenziamento, nelle regioni dell'obiettivo 1, di 25 centri — di seguito denominati «Presidi» — di assistenza al consumatore turista e di orientamento alle imprese per un migliore soddisfacimento della domanda;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alla misura mediante invito a manifestazione di interesse aperto ai soggetti beneficiari indicati nel programma operativo;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi

La misura, secondo le specifiche indicazioni del programma operativo, ha come obiettivo la costituzione di 25 presidi di assistenza al consumatore turista e alle imprese.

I presidi dovranno:

disporre di un sistema di informazioni capace di migliorare l'accessibilità e la concreta fruibilità delle strutture turistico-ricettive e dei servizi pubblici;

raccogliere le segnalazioni sulle disfunzioni riscontrate dall'utenza turistica;

fornire servizi di assistenza a domanda al turista consumatore;

attivare un sistema di orientamento e di informazione all'impresa e agli enti erogatori dei servizi pubblici, tale da sostenere l'adeguamento delle prestazioni nei confronti dell'utenza ed eliminare le carenze infrastrutturali e gestionali riscontrate.

I presidi potranno stabilire collegamenti e scambi di informazione tra loro, costituendosi in rete anche mediante l'uso delle tecnologie della comunicazione, nonché stabilire adeguate modalità di raccordo con la rete delle imprese.

Il progetto del presidio dovrà essere dimensionato con riferimento all'entità dell'utenza potenziale dei servizi offerti.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del contributo sono gli enti pubblici territoriali ed enti rappresentativi di interesse generale, quali associazioni imprenditoriali, camere di commercio, enti di promozione turistica, associazioni dei consumatori.

Tali enti potranno presentare la propria candidatura anche in forma associativa.

Art. 3.

Tipologia degli interventi ammessi a contributo e spese ammissibili

Saranno ammessi a contributo i seguenti interventi:

a) eventuale ristrutturazione o adeguamento dell'immobile, preferibilmente di proprietà pubblica, da adibire a sede del presidio;

b) censimento delle informazioni utili alla fruizione di servizi pubblici o di interesse pubblico presenti sul territorio di riferimento;

c) creazione di un archivio di base, anche su supporto magnetico, utilizzando standard già disponibili oppure concordati a livello nazionale o europeo;

d) predisposizione dei supporti cartacei e/o magnetici sulle informazioni raccolte, al fine di renderle accessibili all'utenza;

Spese ammissibili.

Tra le spese ammissibili al contributo sono ricomprese le seguenti:

costo delle opere, impianti, attrezzature fisse per la ristrutturazione o adeguamento dell'immobile da adibire a sede e per il funzionamento del presidio;

costo per il censimento, la razionalizzazione e l'archiviazione delle informazioni;

costo della predisposizione del materiale informativo a supporto del funzionamento del presidio;

costo per la progettazione nella misura massima del 10% dell'importo ammissibile;

I.V.A.

L'I.V.A. è esclusa dall'importo ammissibile quando recuperabile dal soggetto beneficiario del contributo.

La manifestazione di interesse potrà riguardare uno o più presidi ovvero riguardare l'intera misura. In tal caso, l'ente proponente dovrà indicare tempi e modi di realizzazione e funzionamento dei singoli presidi.

Art. 4.

Disponibilità finanziarie e ammontare del contributo

Disponibilità finanziarie.

Le risorse pubbliche complessivamente stanziate per il periodo 1995-1999 ammontano a 8,00 MECU (pari a circa 16 miliardi di lire) e graveranno, per la quota parte comunitaria, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e, per la quota parte nazionale, sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/87, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1401.

I fondi privati ammonteranno complessivamente a 2,40 MECU.

A titolo orientativo, si informa che saranno approvati, per le annualità 1995/96 progetti per 4,16 MECU, di cui 3,20 MECU di parte pubblica e 0,96 MECU di parte privata, con priorità per la regione Abruzzo che, dal 1° gennaio 1997 non farà più parte dell'obiettivo 1, ai sensi del regolamento CEE 2081/93.

Ammontare del contributo.

L'ammontare del contributo pubblico per il singolo presidio non potrà superare, in linea di massima, lire 1.000 milioni.

Nel caso di domande di contributo presentate da soggetti pubblici o di interesse pubblico sono concessi contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento.

Nel caso di partecipazione di soggetti privati sono concessi agli stessi contributi secondo il regime *de minimis*, ai sensi della «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese» (92/C 213/02), fino a 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto *de minimis*. La percentuale massima del contributo sulle spese ammissibili è pari al 50%.

Il finanziamento concesso non potrà essere cumulato con altri finanziamenti o incentivazioni da parte dell'Unione europea o da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o comunque di altri enti pubblici nazionali o regionali, tranne nel caso di apporti finanziari propri del soggetto beneficiario a complemento dei contributi nazionali e comunitari previsti e di apporti finanziari integrativi disposti da altri soggetti pubblici.

Sono ammissibili ad eventuale contributo, ai sensi dell'art. 33 del regolamento CEE 2082/93, anche le domande relative ad opere i cui lavori siano conclusi o ancora in fase di realizzazione, purché eleggibili ai contributi previsti dalla misura, per la sola parte relativa alle spese sostenute a decorrere dal 6 dicembre 1994.

Art. 5.

Documentazione richiesta, termini e modalità per la presentazione della domanda

La documentazione da allegare alla manifestazione d'interesse è la seguente:

informazioni su: denominazione e indirizzo completo dell'ente proponente, ragione sociale, generalità del responsabile del progetto, composizione e competenze del comitato di direzione e di gestione del presidio;

descrizione delle eventuali esperienze analoghe già realizzate o qualunque altra informazione atta a dimostrare la competenza in materia dell'ente proponente;

informazioni sull'ubicazione del presidio e sull'individuazione dell'area territoriale di riferimento, preferibilmente interprovinciale, regionale o interregionale, nonché sul livello di sviluppo turistico dell'area interessata;

informazioni sulla disponibilità dell'immobile in cui verrà ubicato il presidio, o su modalità e tempi della sua acquisizione, al fine di valutare la fattibilità del progetto;

relazione che illustri le modalità di realizzazione dell'intervento, secondo quanto precisato all'art. 3;

relazione sulle modalità di gestione e di funzionamento del centro, da cui risultino le forme di organizzazione di quest'ultimo, le risorse strumentali e documentarie di cui verrà dotato, le risorse umane impiegate e la loro qualifica;

relazione economico-finanziaria, da cui risulti il piano finanziario dell'iniziativa, le modalità di copertura dei costi di gestione stimati, la nuova occupazione direttamente creata dall'iniziativa, ed eventualmente quella indirettamente creata mediante lo sviluppo di attività indotte dalla presenza del centro;

delibera dell'ente proponente, ove necessaria, ai sensi del relativo regolamento interno.

Le manifestazioni di interesse relative alle annualità 1995-96 dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le annualità 1997-98 le proposte dovranno pervenire tra il 2 gennaio e il 28 febbraio 1997.

Le domande, redatte in duplice copia e complete della documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - Ufficio II/C - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. Sulle buste contenenti le domande di contributo si dovrà apporre la seguente dicitura: Programma operativo turismo - Sottoprogramma II Misura 1 - Presidi di assistenza alle imprese e al consumatore turista.

Informazioni potranno essere richieste all'ufficio di cui sopra, ai numeri di telefono (06) 7732289-7732278, nelle ore 9,00-12,00 dal lunedì al venerdì.

Art. 6.

Selezione delle candidature e commissione di valutazione

Le candidature verranno selezionate sulla base di una valutazione relativa a:

complementarietà rispetto ad analoghe iniziative preesistenti;

estensione e livello di sviluppo turistico dell'area interessata dall'iniziativa;

completezza e articolazione del contenuto dell'iniziativa proposta;

presenza di adeguate capacità organizzative e gestionali;

redditività del presidio;

esperienza pregressa dell'ente proponente;

disponibilità dell'immobile per l'istituzione del presidio;

nuova occupazione direttamente o indirettamente creata nella fase di costituzione e gestione;

previsione dei termini per lo sviluppo e la costituzione del presidio;

disponibilità delle necessarie autorizzazioni o delibere.

Una commissione di valutazione delle candidature, composta da due rappresentanti del Dipartimento del turismo, di cui uno con qualifica di dirigente generale e funzioni di presidente della commissione, da un rappresentante per ogni regione e da un rappresentante del CNEL procederà alla valutazione delle candidature.

Art. 7.

Documentazione necessaria per l'approvazione del progetto

I candidati prescelti dovranno presentare, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, la progettazione esecutiva dell'iniziativa ammessa.

Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione richiesta, la domanda sarà considerata rinunziataria per le annualità cui si riferisce il presente decreto e le risorse verranno assegnate ad altre iniziative, secondo l'ordine di graduatoria e fermo restando le prescrizioni del presente articolo, oppure ripartite tra le altre iniziative ammesse al contributo al termine della fase di selezione di cui all'art. 6.

Art. 8.

Procedure attuative

Con decreto ministeriale verrà approvato l'elenco dei progetti definitivamente ammessi al contributo. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Dipartimento del turismo.

Il Ministro con delega per il turismo stipulerà convenzioni con gli enti assegnatari dei contributi al fine di disciplinare le modalità attuative degli interventi e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari, anche in dipendenza della presenza del cofinanziamento comunitario nell'ambito dei contributi concessi.

Art. 9.

Modalità di erogazione e revoca del contributo

Nelle convenzioni di cui all'art. 8 verranno disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti e le modalità di rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi ammessi a contributo.

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi in particolare per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nei relativi provvedimenti di concessione e per la destinazione d'uso delle opere e attrezzature finanziate.

Nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi assunti, si procederà alla revoca del contributo pubblico ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 192

97A0308

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 1996.

Modificazione al contenuto di condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris Holland ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera «Marlboro 100's astuccio e cartoccio»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta condensato da	Mg/sigaretta condensato a
Marlboro 100's ast. e cart.. . .	15,0	14,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Marlboro 100's ast. e cart.», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

97A0310

DECRETO 31 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 169/96 del 12 dicembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento in data 2 dicembre 1996 per allagamento dei locali e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Benevento in data 2 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

97A0096

DECRETO 31 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 79/96 del 9 dicembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano in data 5 dicembre 1996 (dalle ore 8,30 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 5 dicembre 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

97A0097

DECRETO 31 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici e dell'ufficio del registro atti privati di Bologna nel periodo dal 18 novembre al 10 dicembre 1996 per il trasferimento degli uffici in altra sede, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici e dell'ufficio del registro atti privati di Bologna è accertato nel periodo dal 18 novembre al 10 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

97A0098

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 gennaio 1997.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di acquisto di titoli di Stato con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», conseguenti l'accordo del 14 ottobre 1996, n. 503455, tra il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto l'accordo n. 503455 del 14 ottobre 1996, con cui il Ministro del tesoro ha conferito alla Banca d'Italia, che ha accettato, l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 00295296 del 9 dicembre 1996 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 27 maggio 1996, il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 27 maggio 1996, citato nelle premesse, si accerta che l'importo dei prestiti oggetto delle operazioni di acquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come specificato nell'allegata tabella *A*, dimostrativa dell'utilizzo del «Fondo» alla colonna «controvalore totale».

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli elencati nella menzionata tabella *A* all'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti saranno apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale delle operazioni, addebitato al «Fondo» risulta come di seguito specificato per data di regolamento:

1) il giorno 21 ottobre 1996 il costo totale ammonta a L. 280.719.939.000 ed è comprensivo dell'importo di L. 6.932.189.000 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse e della somma di L. 66.250.000, pari allo 0,025 del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione corrisposta agli intermediari, ai sensi del punto n. 13 del menzionato accordo;

2) il giorno 22 ottobre 1996 il costo totale ammonta a L. 254.984.504.000 ed è comprensivo dell'importo di L. 4.896.254.000 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse e della somma di L. 61.250.000, pari allo 0,025 del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione corrisposta agli intermediari, ai sensi del punto n. 13 del menzionato accordo;

3) il giorno 23 ottobre 1996 il costo totale ammonta a L. 230.540.986.500 ed è comprensivo dell'importo di L. 4.333.986.500 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse e della somma di L. 55.000.000, pari allo 0,025 del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione corrisposta agli intermediari, ai sensi del punto n. 13 del menzionato accordo;

4) il giorno 24 ottobre 1996 il costo totale ammonta a L. 205.099.238.500 ed è comprensivo dell'importo di L. 4.192.488.500 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse e della somma di L. 48.750.000, pari allo 0,025 del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione corrisposta agli intermediari, ai sensi del punto n. 13 del menzionato accordo;

5) il giorno 25 ottobre 1996 il costo totale ammonta a L. 105.549.120.000 ed è comprensivo dell'importo di L. 2.275.120.000 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse e della somma di L. 25.000.000, pari allo 0,025 del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione corrisposta agli intermediari, ai sensi del punto n. 13 del menzionato accordo;

6) il giorno 29 ottobre 1996 il costo totale ammonta a L. 125.727.921.000 ed è comprensivo dell'importo di L. 2.688.921.000 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse e della somma di L. 30.000.000, pari allo 0,025 del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione corrisposta agli intermediari, ai sensi del punto n. 13 del menzionato accordo;

7) il giorno 30 ottobre 1996 il costo totale ammonta a L. 232.344.560.000 ed è comprensivo dell'importo di L. 5.309.060.000 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse e della somma di L. 55.000.000, pari allo 0,025 del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione corrisposta agli intermediari, ai sensi del punto n. 13 del menzionato accordo;

8) il giorno 31 ottobre 1996 il costo totale ammonta a L. 63.715.457.000 ed è comprensivo dell'importo di L. 1.628.957.000 per il pagamento dei corrispondenti dietimi di interesse e della somma di L. 15.000.000, pari allo 0,025 del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione corrisposta agli intermediari, ai sensi del punto n. 13 del menzionato accordo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

Tabella A

	Codice titolo	Data di regolamento	Importo nominale ritirato	Controvalore totale	di cui: dietimi	Importo nominale residuo
BTP 1.11.1995/98	36740	21/10/96	55.000.000.000	60.579.983.000	2.400.233.000	13.863.000.000.000
BTP 1.8.1994/97 8,50%	36691	21/10/96	65.000.000.000	66.252.486.000	1.087.736.000	
		22/10/96	45.000.000.000	45.862.095.000	762.345.000	
		23/10/96	20.000.000.000	20.393.450.000	342.950.000	
		24/10/96	10.000.000.000	10.200.041.000	173.541.000	
		29/10/96	10.000.000.000	10.221.372.000	183.872.000	19.340.400.100.000
BTP 1.5.1992/97 12,00%	36606	21/10/96	10.000.000.000	10.658.750.000	498.750.000	
		22/10/96	10.000.000.000	10.658.166.000	501.666.000	11.482.316.600.000
BTP 1.12.1994/97 9,50%	36707	21/10/96	25.000.000.000	26.238.182.500	813.932.500	
		22/10/96	25.000.000.000	26.222.455.000	819.705.000	
		23/10/96	30.000.000.000	31.500.573.000	990.573.000	
		24/10/96	10.000.000.000	10.505.000.000	333.500.000	
		29/10/96	20.000.000.000	21.067.590.000	688.090.000	16.369.185.400.000
BTP 1.6.1993/98 11,00%	36641	21/10/96	10.000.000.000	10.898.479.000	376.979.000	
		22/10/96	10.000.000.000	10.895.153.000	379.653.000	
		24/10/96	20.000.000.000	21.848.500.000	770.000.000	
		25/10/96	10.000.000.000	10.930.674.000	387.674.000	
		30/10/96	30.000.000.000	32.863.123.000	1.203.123.000	
		31/10/96	10.000.000.000	10.976.041.000	401.041.000	6.910.000.700.000
BTP 15.4.1995/98 10,50%	36715	21/10/96	35.000.000.000	36.487.777.500	62.527.500	
		22/10/96	10.000.000.000	10.417.916.000	20.416.000	
		23/10/96	40.000.000.000	41.731.876.000	91.876.000	
		24/10/96	15.000.000.000	15.661.531.500	38.281.500	
		25/10/96	10.000.000.000	10.450.573.000	28.073.000	
		30/10/96	10.000.000.000	10.474.334.000	40.834.000	10.985.880.000.000

BTP 1.1.1991/98 12,50%	**12675**	**21/10/96**	**5.000.000.000**	**5.417.370.000**	**168.620.000**	
		22/10/96	**5.000.000.000**	**5.413.889.000**	**170.139.000**	
		23/10/96	**10.000.000.000**	**10.843.316.000**	**343.316.000**	
		24/10/96	**10.000.000.000**	**10.848.854.000**	**346.354.000**	
		25/10/96	**10.000.000.000**	**10.855.893.000**	**349.393.000**	
		29/10/96	**10.000.000.000**	**10.874.545.000**	**361.545.000**	
		30/10/96	**20.000.000.000**	**21.759.668.000**	**729.168.000**	
		31/10/96	**10.000.000.000**	**10.898.584.000**	**364.584.000**	**6.884.889.800.000**
BTP 15.7.1995/98 10,50%	**36727**	**21/10/96**	**55.000.000.000**	**59.016.286.000**	**1.361.536.000**	
		22/10/96	**30.000.000.000**	**32.186.312.000**	**750.312.000**	
		23/10/96	**40.000.000.000**	**42.993.624.000**	**1.010.624.000**	
		24/10/96	**5.000.000.000**	**5.380.354.500**	**127.604.500**	
		25/10/96	**10.000.000.000**	**10.766.260.000**	**257.760.000**	
		29/10/96	**10.000.000.000**	**10.786.469.000**	**267.969.000**	
		30/10/96	**10.000.000.000**	**10.793.021.000**	**270.521.000**	
		31/10/96	**10.000.000.000**	**10.811.021.000**	**270.521.000**	**12.396.570.000.000**
BTP 1.4.1994/97 8,50%	**36682**	**22/10/96**	**50.000.000.000**	**50.383.755.000**	**227.255.000**	
		23/10/96	**20.000.000.000**	**20.163.536.000**	**95.036.000**	
		24/10/96	**10.000.000.000**	**10.088.584.000**	**49.584.000**	
		25/10/96	**10.000.000.000**	**10.090.149.000**	**51.649.000**	
		29/10/96	**20.000.000.000**	**20.199.826.000**	**119.826.000**	
		30/10/96	**20.000.000.000**	**20.201.958.000**	**123.958.000**	**16.373.027.900.000**
BTP 1.3.1993/98 11,50%	**36631**	**22/10/96**	**10.000.000.000**	**10.619.347.000**	**145.347.000**	
		23/10/96	**10.000.000.000**	**10.638.643.000**	**148.143.000**	
		24/10/96	**20.000.000.000**	**21.290.874.000**	**301.874.000**	
		25/10/96	**10.000.000.000**	**10.656.732.000**	**153.732.000**	
		29/10/96	**10.000.000.000**	**10.674.413.000**	**164.913.000**	
		30/10/96	**20.000.000.000**	**21.355.418.000**	**335.418.000**	**7.420.007.200.000**

BTP 1.1.1993/98 12,00%	36622	22/10/96	5.000.000.000	5.390.583.000	163.333.000	
		23/10/96	10.000.000.000	10.794.084.000	329.584.000	
		24/10/96	15.000.000.000	16.200.000.000	498.750.000	
		25/10/96	10.000.000.000	10.806.916.000	335.416.000	
		30/10/96	20.000.000.000	21.665.500.000	700.000.000	9.440.007.800.000
BTP 1.8.1993/98 10,00%	36650	22/10/96	10.000.000.000	10.625.306.000	199.306.000	
		24/10/96	20.000.000.000	21.317.332.000	408.332.000	8.922.533.000.000
BTP 1.1.1992/97 12,00%	12686	21/10/96	5.000.000.000	5.170.625.000	161.875.000	
		22/10/96	5.000.000.000	5.170.583.000	163.333.000	
		23/10/96	5.000.000.000	5.172.042.000	164.792.000	
		24/10/96	5.000.000.000	5.170.583.000	166.250.000	
		25/10/96	10.000.000.000	10.349.416.000	335.416.000	
		30/10/96	20.000.000.000	20.729.000.000	700.000.000	13.404.833.500.000
BTP 1.5.1993/98 11,50%	36635	22/10/96	5.000.000.000	5.516.631.500	240.381.500	3.995.000.000.000
BTP 1.1.1994/97 8,50%	36674	23/10/96	10.000.000.000	10.240.955.000	233.455.000	
		24/10/96	10.000.000.000	10.246.021.000	235.521.000	
		29/10/96	20.000.000.000	20.514.700.000	491.700.000	18.960.077.000.000
BTP 1.1.1994/2004 8,50%	36676	23/10/96	25.000.000.000	26.068.887.500	583.637.500	21.560.886.900.000
BTP 1.2.1996/99 9,50%	36747	29/10/96	20.000.000.000	21.389.006.000	411.006.000	
		30/10/96	10.000.000.000	10.699.812.000	207.812.000	14.096.535.000.000
CCT 1.8.1994/2001	36690	22/10/96	10.000.000.000	10.270.882.000	177.382.000	
		24/10/96	10.000.000.000	10.283.209.000	181.709.000	
		25/10/96	10.000.000.000	10.290.372.000	183.872.000	
		30/10/96	20.000.000.000	20.641.374.000	389.374.000	
		31/10/96	20.000.000.000	20.663.874.000	389.374.000	12.602.000.000.000

CCT 1.4.1991/98	13097	22/10/96	5.000.000.000	5.087.614.500	24.864.500	
		24/10/96	5.000.000.000	5.090.875.000	27.125.000	
		30/10/96	10.000.000.000	10.196.312.000	67.812.000	7.480.000.000.000
CCT 1.3.1991/98	13096	22/10/96	5.000.000.000	5.107.889.000	58.139.000	
		24/10/96	5.000.000.000	5.111.625.000	60.375.000	
		30/10/96	10.000.000.000	10.239.166.000	134.166.000	8.980.000.000.000
CCT 1.8.1991/98	13204	22/10/96	5.000.000.000	5.155.927.000	92.677.000	
		24/10/96	5.000.000.000	5.157.187.500	94.937.500	7.990.000.000.000
CCT 1.8.1992/99	36612	24/10/96	20.000.000.000	20.695.750.000	379.750.000	
		25/10/96	10.000.000.000	10.352.135.000	192.135.000	
		30/10/96	20.000.000.000	20.725.874.000	406.874.000	
		31/10/96	10.000.000.000	10.365.937.000	203.437.000	10.727.375.000.000

97A0311

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 dicembre 1996.

Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'effettuazione delle prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRAFFICO MARITTIMO - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1996 relativo alle attribuzioni dei progetti concernenti la sicurezza della navigazione;

Visti i decreti del Ministro della marina mercantile 23 maggio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 dell'11 luglio 1985, supplemento ordinario n. 60) e 14 maggio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 dell'11 giugno 1990, supplemento ordinario n. 41), con i quali sono state approvate, rispettivamente, le norme sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose;

Considerato che i citati decreti 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990 stabiliscono che le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi possono essere effettuate anche da altri laboratori nazionali autorizzati da questo Ministero;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 20 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 dell'11 dicembre 1992, con il quale è stato inserito l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) tra gli enti autorizzati ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente,dai punti 5.1 e 1.7 degli allegati ai citati decreti 23 maggio e 14 maggio 1990;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 1995, con il quale è stata inserita la società Ismes S.p.a. tra gli enti autorizzati ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, ai sensi di quanto previsto, riispettivamente, dai punti 5.1 e 1.7 degli allegati ai citati decreti 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 31 luglio 1995, con il quale sono state apportate modifiche ai citati decreti 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990;

Vista la richiesta avanzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con lettera del 22 aprile 1996 (prot. n. 2211342), e successiva integrazione del 3 settembre 1996 (prot. n. 221994), relativa all'inserimento dell'Istituto stesso tra gli enti preposti all'effettuazione delle prove sugli imballaggi (allegato 1, punto 5.1, del citato decreto del 1985) e sui contenitori intermedi (allegato, punto 1.7, del citato decreto del 1990);

Visto il punto 5.1, lettera *C)*, dell'allegato 1 al citato decreto 23 maggio 1985 e il punto 1.7, lettera *C)*, dell'allegato al citato decreto 14 maggio 1990;

Preso atto che la Siva S.p.a., con sede in Roma, via Salaria, 971, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato in data 24 febbraio 1994;

Preso atto che con contratto di comodato, sottoscritto in data 23 gennaio 1996, l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, ha ceduto lo stabile e le attrezzature di via Salaria 971 appartenenti alla Siva S.p.a., al Ministero del tesoro, e che lo stesso ha contestualmente trasferito detti locali ed attrezzature all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in qualità di soggetto operante in comparto interessato,
ai sensi dell'art. 2 della legge 28 ottobre 1994, n. 595;

Visto il parere espresso dall'ispettorato tecnico di questo Ministero con nota del 30 settembre 1996, prot. n. 7/24/2067;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è autorizzato ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi, ai sensi, rispettivamente, dei decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990, citati nelle premesse.

Art. 2.

1. Ai fini di quanto disposto nel precedente art. 1, il punto 5.1, lettera *F)*, dell'allegato 1 al decreto del Ministro della marina mercantile 23 maggio 1985, citato nelle premesse, è modificato come segue:

«*F)* Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00198 Roma;».

2. Al punto 5.1, indicato al comma precedente, è aggiunta la seguente lettera:

«*G)* Altri laboratori nazionali, autorizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.».

Art. 3.

1. Ai fini di quanto disposto nel precedente art. 1, il punto 1.7, lettera *F)*, dell'allegato al decreto del Ministro della marina mercantile 23 maggio 1985, citato nelle premesse, è modificato come segue:

«*F)* Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00198 Roma;».

2. Al punto 5.1, indicato al comma precedente, è aggiunta la seguente lettera:

«*G)* Altri laboratori nazionali, autorizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.».

Art. 4.

1. Il centro tecnico industriale della Siva S.p.a. di via Salaria, 971 in Roma (sigla: CTIR) deve considerarsi eliminato dalla lettera *C)*, rispettivamente, dei punti 5.1 e 1.7, degli allegati ai decreti 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1996

Il direttore della divisione: LASCO

97A0269

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 novembre 1996.

Istituzione di nuove scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazionee dottorati di ricerca»;

Viste le deliberazioni dell'autorità accademiche delle Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1996-97, è autorizzata l'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

cardiochirurgia;

urologia.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia:

allergologia ed immunologia clinica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

ematologia;

scienza dell'alimentazione.

Gli oneri derivanti dall'attivazione e dal funzionamento delle scuole graveranno per intero sui rispettivi bilanci universitari sia in termini di risorse finanziarie che di strutture, attrezzature e personale docente, tecnico e amministrativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

97A0329

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa riminese cure marine (C.R.C.M.) a r.l.», in Rimini, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 gennaio 1996 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa riminese cure marine (C.R.C.M.) a r.l.», con sede in Rimini, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa riminese cure marine (C.R.C.M.) a r.l.», con sede in Rimini, costituita per rogito notaio dott. Enrico Franciosi, in data 2 febbraio 1981, rep. n. 4690, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cristina Ugolini nata a Rimini l'11 gennaio 1968 ed ivi residente in via Emilia n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0321

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidazione in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Gente del mare a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. I. Cugusi in data 24 luglio 1950, repertorio n. 39567, iscritta nel registro delle società al n. 1791 del tribunale di Cagliari;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Agriturist a responsabilità limitata, con sede in Giba, costituita con rogito notarile del dott. A. Luciano in data 18 giugno 1986, repertorio n. 138, iscritta nel registro delle società al n. 16065 del tribunale di Cagliari;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Ortopedica tecnica applicata a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. E. Dolia in data 12 settembre 1986, repertorio n. 125, iscritta nel registro delle società al n. 17219 del tribunale di Cagliari;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Edil Monserrato a responsabilità limitata, con sede in Monserrato, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 18 novembre 1974, repertorio n. 11966, iscritta nel registro delle società al n. 6843 del tribunale di Cagliari;

5) società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana laterizi La Giara a responsabilità limitata, con sede in Gesturi, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 5 aprile 1971, repertorio n. 6849, iscritta nel registro delle società al n. 5242 del tribunale di Cagliari;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Servizi di ristoro - So.Co.Se.Ri. a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile della dott.ssa F. Locci, in data 3 marzo 1988, repertorio n. 819967, iscritta nel registro delle società al n. 18717 del tribunale di Cagliari;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Coop. Impianti elettrici e manutenzione - Ciem - a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 12 ottobre 1979, repertorio n. 18609, iscritta nel registro delle società al n. 8971 del tribunale di Cagliari;

8) società cooperativa di produzione e lavoro San Massimiliano Kolbe a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 5 dicembre 1985, repertorio n. 28600, iscritta nel registro delle società al n. 15250 del tribunale di Cagliari;

9) società cooperativa di produzione e lavoro Santa Barbara a responsabilità limitata, con sede in Villasalto, costituita con rogito notarile del dott. A. Porru in data 28 luglio 1973, repertorio n. 10923, iscritta nel registro delle società al n. 6147 del tribunale di Cagliari;

10) società cooperativa agricola Unione pastori di Teulada a responsabilità limitata, con sede in Teulada, costituita con rogito notarile del dott. F. Contu in data 9 maggio 1962, repertorio n. 35773, iscritta nel registro delle società al n. 3304 del tribunale di Cagliari;

11) società cooperativa agricola Madonna della salute a responsabilità limitata, con sede in Masainas, costituita con rogito notarile del dott. F. Contu in data 28 dicembre 1959, repertorio n. 20271, iscritta nel registro delle società al n. 2830 del tribunale di Cagliari;

12) società cooperativa agricola Sant'Antonio a esponsabilità limitata, con sede in Serrenti, costituita con ogito notarile del dott. C. Cherchi in data 24 febbraio 1960, repertorio n. 16891, iscritta nel registro delle società l n. 2916 del tribunale di Cagliari;

13) società cooperativa mista First a responsabilità imitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito iotarile del dott. E. Bartoli in data 16 ottobre 1985, epertorio n. 12830, iscritta nel registro delle società al i. 14961 del tribunale di Cagliari;

14) società cooperativa mista Gran Premio a esponsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con ogito notarile del dott. G. Fadda in data 25 giugno 1973, epertorio n. 9663, iscritta nel registro delle società al i. 6140 del tribunale di Cagliari;

15) società cooperativa di produzione e lavoro Autotrasportatori Sant'Efisio a responsabilità limitata, on sede in Cagliari, costituita con rogito notarile della ott.ssa F. Locci in data 11 aprile 1988, repertorio i. 821193, iscritta nel registro delle società al n. 18874 del ribunale di Cagliari;

16) società cooperativa di produzione e lavoro ' L.E.T. Costruzioni linee elettriche e telefoniche a esponsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con ogito notarile del dott. F. Cauli in data 5 agosto 1968, epertorio n. 28823, iscritta nel registro delle società al . 4619 del tribunale di Cagliari;

17) società cooperativa di produzione e lavoro 'entro ristorazione sarda a responsabilità limitata, con ede in Quartu S. Elena, costituita con rogito notarile del ott. M. Clarkson in data 13 febbraio 1992, repertorio . 27819, iscritta nel registro delle società al n. 23992 del ibunale di Cagliari.

Cagliari, 7 gennaio 1997

Il direttore reggente: CAPPAI

'A0322

ECRETO 8 gennaio 1997.

Determinazione, per l'anno 1997, delle retribuzioni convenzio-ili per la contribuzione dovuta alle assicurazioni obbligatorie in vore dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi tracomunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 tobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed sistema di determinazione delle relative contribuzioni condo retribuzioni convenzionali da fissare annualmen-, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza ciale di concerto con il Ministro del tesoro, con erimento, e comunque in misura non inferiore, ai ntratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per ttori omogenei;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1996 pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1996;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 1997 alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1997 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1997, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3.

I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Art. 4.

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilita' polisettoriali 4891000	Impiegati con funzioni direttive semplici 4249000	Impiegati di concetto ed assimilati 3438000	Impiegati d'ordine ed operai specializzati 2987000	Operai 2539000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilita' polisettoriali 4891000	Impiegati con funzioni direttive semplici 4249000	Impiegati di concetto ed assimilati 3438000	Impiegati d'ordine ed operai specializzati 2987000	Operai 2539000
Credito	Capi ufficio 4713000	Vice capi ufficio 4489000	Capi reparto 4339000	Impiegati (I categoria) 4191000	Personale d'ordine e subalterno 3592000
Assicurazioni	Capi ufficio 4145000	Vice capi ufficio 3771000	Impiegati di concetto 3510000	Impiegati d'ordine 3223000	Ausiliari 2950000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 3238000	Impiegati di concetto (II e III livello) 3040000 2848000	Personale d'ordine (IV livello) 2701000	Altro personale (V livello) 2610000	Altro personale (VI livello) 1947000

SETTORE	QUALIFICHE				
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali (funz. II categoria)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalita' (funz. III categoria)	Impiegati di concetto e operatori aereonautici (III livello)	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)	Impiegati e operai (VI, VII, VIII, IX livello contrattuale)
	4513000	4124000	3868000	3222000	3095000

SETTORE	QUALIFICHE						
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello)	Figure professionali intermedie (VI livello A e B)	Assistenti attivita' professionali e capi squadra (V livello)	Maestranze qualificate (III e IV livello)	Aiuti attivita' tecniche e professionali (II livello)	Operai generici	Generici cinematografici
	5597000	4713000	4205000	3997000	3283000	3025000	2882000
	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d' ordine	Operai specializzati	Operai	
	3188000	2863000	2604000	2355000	2538000	2228000	
Spettacolo	Professori d' orchestra	Artisti del coro	Tersicorei	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			
	3025000	2285000	2712000		2255000		
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d' ordine e operai qualificati	Operai				
	3009000	2576000	2376000				

SETTORE	QUALIFICHE					
	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati
Agricoltura	2208000	2035000	1882000	1794000	2047000	1962000

SETTORE	QUADRI					
	Fascia	Retribuzione nazionale				Retribuzione convenzionale
Industria	I		Fino a		5237000	5237000
	II	da	5237001	a	5985000	5985000
	III	da	5985001	in poi		6858000
Autotrasporto e spedizione merci	I		Fino a		5237000	5237000
	II	da	5237001	a	5985000	5985000
	III	da	5985001	in poi		6858000
Credito	I		Fino a		4864000	4864000
	II	da	4864001	in poi		5237000
Agricoltura	Unica				—	2344000
Assicurazioni	I		Fino a		4339000	4339000
	II	da	4339001	a	4787000	4787000
	III	da	4787001	in poi		5237000
Commercio	I		Fino a		3150000	3150000
	II	da	3150001	a	3981000	3981000
	III	da	3981001	in poi		4778000
Trasporto aereo	I		Fino a		5413000	5413000
	II	da	5413001	a	6187000	6187000
	III	da	6187001	in poi		7089000

DIRIGENTI

SETTORE	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Industria	I	Fino a 7789000	7789000
	II	da 7789001 a 10215000	10215000
	III	da 10215001 a 13278000	13278000
	IV	da 13278001 a 16596000	16596000
	V	da 16596001 in poi	19790000
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 7789000	7789000
	II	da 7789001 a 10215000	10215000
	III	da 10215001 a 13278000	13278000
	IV	da 13278001 a 16596000	16596000
	V	da 16596001 in poi	19790000
Credito	I	Fino a 7661000	7661000
	II	da 7661001 a 10264000	10264000
	III	da 10264001 a 12256000	12256000
	IV	da 12256001 a 14096000	14096000
	V	da 14096001 in poi	16546000
Agricoltura	unica	—	4060000
Assicurazioni	I	Fino a 7661000	7661000
	II	da 7661001 a 10264000	10264000
	III	da 10264001 a 12256000	12256000
	IV	da 12256001 a 14096000	14096000
	V	da 14096001 in poi	16546000
Commercio	I	Fino a 7282000	7282000
	II	da 7282001 a 9411000	9411000
	III	da 9411001 a 11503000	11503000
	IV	da 11503001 in poi	13596000
Trasporto aereo	I	Fino a 8052000	8052000
	II	da 8052001 a 10560000	10560000
	III	da 10560001 a 13728000	13728000
	IV	da 13728001 a 17159000	17159000
	V	da 17159001 in poi	20459000

GIORNALISTI

SETTORE	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Giornalismo	I	Fino a 4236000	4236000
	II	da 4236001 a 6905000	6905000
	III	da 6905001 a 8160000	8160000
	IV	da 8160001 a 9572000	9572000
	V	da 9572001 in poi	11226000

97A0277

DECRETO 9 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S.E.R.E.N.A.» a r.l, in Anagni.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio scioglimenti n. 169 in data 10 maggio 1993, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa a r.l. «S.E.R.E.N.A.», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 84301 del 15 ottobre 1996;

Decreta:

La società cooperativa «S.E.R.E.N.A.» a r.l., con sede in Anagni, costituita per rogito notaio Doleatti Rita Maria Caterina in data 15 marzo 1983, repertorio n. 1179, reg. soc. n. 3589 tribunale di Frosinone, BUSC n. 980/198094, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 gennaio 1997

Il direttore: NECCI

97A0278

DECRETO 9 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Spes, in Verona.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Spes, con sede in Verona, costituita per rogito notaio Tomezzoli Riccardo in data 17 aprile 1963, rep. n. 19851, reg. società n. 4958, tribunale di Verona BUSC n. 265/78824.

Verona, 9 gennaio 1997

Il dirigente: PISA

97A0323

DECRETO 10 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Tulliana» a r.l., in Arpino.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavaoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio scioglimenti n. 167 in data 17 ottobre 1992, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agricola Tulliana» a r.l., da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 84301 del 15 ottobre 1996;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Tulliana» a r.l., con sede in Arpino, costituita per rogito notaio Layola Amilcare in data 20 agosto 1967, repertorio n. 8099, registro società n. 73/67, tribunale di Cassino, BUSC n. 376/101784, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 10 gennaio 1997

Il direttore: NECCI

97A0324

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 20 dicembre 1996.

Torrente Cardoso e torrente Serra. Interventi di rimodellamento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli - Perizia per la demolizione di edificio - Presa d'atto. (Ordinanza n. 172).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.R.G. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli è nominato sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nelle sue integrazioni e parziali rimodulazioni sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Rilevato altresì che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2496 del 7 dicembre 1996, il termine per la consegna dei lavori previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2449/96 è stato rideterminato in centoventi giorni a decorrere dalla data del 7 dicembre 1996;

Vista la propria precedente ordinanza n. 152 del 15 ottobre 1996 di presa d'atto del progetto «Interventi di rimodellamento alveo parte alta ed eliminazione ostacoli - Primi interventi di messa in sicurezza» (intervento n. 25) affidato per l'attuazione, alla regione Toscana - genio civile di Arezzo;

Vista la nota prot. n. 14631 del 3 dicembre 1996, con la quale lo stesso genio civile, in riferimento ai lavori sopraindicati, fa presente la necessità di demolire un edificio in precarie condizioni statiche nell'area contermine al cantiere di lavoro in quanto pericoloso per il continuo passaggio di mezzi e maestranze;

Vista la propria ordinanza n. 170 del 10 dicembre 1996 con la quale si ordina la demolizione dell'edificio affidandone l'esecuzione al genio civile di Arezzo;

Vista la perizia relativa ai lavori necessari per la demolizione redatta dal predetto genio civile in data 18 dicembre 1996 per un importo di L. 15.000.000 oltre IVA;

Ordina:

1. Di prendere atto della perizia dei «Lavori di demolizione di edificio di civile abitazione in comune di Stazzema località Cardoso» predisposta in data 18 dicembre 1996 dal Genio civile di Arezzo - ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza n. 2449/96 e all'ordinanza n. 170 del 10 dicembre 1996 che presenta il seguente quadro economico:

A) Per lavori	L.	15.000.000
B) Per I.V.A. 19%	»	2.850.000
Importo totale	L.	17.850.000

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche già specificate nell'ordinanza n. 152 del 15 ottobre 1996.

Firenze, 20 dicembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A0282

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 8 marzo 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 28 marzo 1996, con la quale il consiglio della facoltà di farmacia ha proposto l'istituzione del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 16 dicembre 1996, prot. n. 2400;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni è ulteriormente modificato, nel senso che al capo III, dell'ordinamento generale degli studi, sezione I «Norme generali» l'art. 13, e allo stesso capo III, sezione VI «Norme speciali per la facoltà di farmacia» gli articoli 85 e 88 sono modificati nel modo che segue:

Capo III
DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 13.

L'ottavo comma dell'articolo viene integrato con la seguente aggiunta: «; conferisce altresì il diploma universitario in tecniche erboristiche.»

Capo III

Sezione VI

NORME SPECIALI PER LA FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 85.

Viene integrato con la seguente aggiunta:

«Conferisce altresì il diploma universitario in tecniche erboristiche».

Dopo l'art. 88 vengono inserite le seguenti norme relative alla istituzione del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche, con l'ordinamento degli studi sotto indicato:

Art. 88.

(Omissis ...).

Art. 1 *(Corso di diploma universitario in tecniche erboristiche).* — Presso la facoltà di farmacia è istituito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti colturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista.

In particolare, il corso di diploma fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali ed i loro derivati.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà.

Art. 2 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è dichiarato affine al corso di laurea in farmacia ed al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) dell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altra facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 3 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolatoin periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattica complessiva è di 1500 ore.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami no[n] potrà essere superiore a 15.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Durante il primo biennio del corso di diploma l[o] studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e l[a] comprensione di almeno una lingua straniera. La lingu[a] straniera e le modalità dell'accertamento saranno definit[e] dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diplom[a] universitario occorre aver superato l'accertamento co[n] esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel pian[o] di studi, con modalità di esami stabilite dal consiglio [di] facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussion[e] tendente ad accertare la preparazione di base [e] professionale del candidato, durante la quale potrà esse[re] discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori d[el] corso di studi, articolati in aree didattiche sono indica[ti] nell'art. 6.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto dell[a] predisposizione del manifesto annuale di studi, il consigli[o] di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso [di] diploma comprendente le denominazioni degli insegna[-] menti da attivare, in applicazione di quanto disposto d[al] secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. I[n] particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione deg[li] iscritti al primo anno secondo quanto previsto d[al] precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnament[o] (monodisciplinari od integrati) che costituiscono [le] singole annualità e le relative denominazioni facend[o] riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggru[p]pamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra [le] annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso l[a] frazione destinata alle attività teorico-pratiche.

d) fissa la frazione temporale delle disciplin[e] afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà ave[r] ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativ[o] esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di cors[o] successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticit[à] degli esami di profitto.

Art. 5 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didatti[ci] attivati è affidata nel rispetto delle leggi vigenti, d[al] consiglio di facoltà, ai professori di ruolo dello stess[o] gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolt[à] affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore [d]

ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dagli statuti delle singole Università.

Art. 6 *(Aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari).*

1) *Area chimica* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C01A (Chimica analitica), C03X (Chimica generale ed inorganica), C05X (Chimica organica), C07X (Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica).

2) *Area botanica generale e sistematica* (120 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale applicata).

3) *Area biochimica e fisiologia vegetale* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E05A (Biochimica), E01E (Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).

4) *Area coltivazione e difesa delle piante officinali* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee), G02C (Orticoltura e floricoltura), G04X (Genetica agraria), G06A ((Entomologia agraria), G06B (Patologia vegetale).

5) *Area tecnologie di conservazione e trasformazione* (40 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).

6) *Area analisi delle piante officinali e loro derivati* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C07X (Chimica farmaceutica), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica), G07A (Chimica agraria), G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).

7) *Area farmacognosia* (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E07X (Farmacologia), E08X (Biologia farmaceutica).

8) *Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica).

9) *Area economia, organizzazione aziendale e marketing* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G01X (Economia ed estimo rurale), P02B (Economia e gestione delle imprese).

10) *Area legislazione* (40 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 31 dicembre 1996

Il rettore: Bo

97A0261

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 novembre 1996 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Nicolò Rositani, console onorario della Repubblica di Lettonia a Firenze.

97A0292

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, recante: «Misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri».

Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, recante: «Misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996.

97A0373

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «8ª Acquacoltura - Salone internazionale dei prodotti ittici, delle tecnologie e delle attrezzature per l'allevamento» che avrà luogo a Verona dal 12 febbraio 1997 al 16 febbraio 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Ipack-Ima '97» che avrà luogo a Milano dal 18 marzo 1997 al 22 marzo 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Saiedue - Componenti e finiture per edilizia» che avrà luogo a Bologna dal 19 marzo 1997 al 23 marzo 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Saca Europe - Salone aste cornici accessori tecnologie immagine e manifesti» che avrà luogo a Bologna dal 20 febbraio 1997 al 23 febbraio 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «22ª Herbora Greenlife - Salone internazionale del benessere» che avrà luogo a Verona dal 21 marzo 1997 al 24 marzo 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «99ª Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia» che avrà luogo a Verona dal 12 febbraio 1997 al 16 febbraio 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Abacus - Mostra mercato dell'informatica e della telematica per lo studio, l'hobby, la casa» che avrà luogo a Milano dal 20 febbraio 1997 al 24 febbraio 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Milanofil - Esposizione nazionale di filatelia» che avrà luogo a Milano dal 21 marzo 1997 al 23 marzo 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mifur - Salone della pellicceria e della pelle» che avrà luogo a Milano dal 13 marzo al 17 marzo 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Miflor - Salone del florovivaismo, degli accessori e delle attrezzature» che avrà luogo a Milano dal 21 febbraio 1997 al 23 febbraio 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Macef Primavera - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria» che avrà luogo a Milano dal 7 febbraio 1997 al 10 febbraio 1997.

97A0288

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1996, la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Poggio S. Cecilia», sita nel territorio del comune di Rapolano Terme, provincia di Siena, dell'estensione di ha 116, è trasferita ed intestata alla società «Geogas» S.r.l., con sede in Rapolano Terme (Siena).

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1996, la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Ambra», sita nel territorio del comune di Castelnuovo Berardenga, provincia di Siena, dell'estensione di ha 138, è trasferita ed intestata alla società «Geogas» S.r.l., con sede in Rapolano Terme (Siena).

97A0289

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo d Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblic nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'al dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio d Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 gennaio 1997

Dollaro USA	1556,
ECU	1890,
Marco tedesco	971,
Franco francese	287,
Lira sterlina	2605,
Fiorino olandese	864,
Franco belga	47,
Peseta spagnola	11,
Corona danese	254,
Lira irlandese	2551,
Dracma greca	6,
Escudo portoghese	9,
Dollaro canadese	1161,
Yen giapponese	13,
Franco svizzero	1123,
Scellino austriaco	138,
Corona norvegese	246,
Corona svedese	222,
Marco finlandese	325,
Dollaro australiano	1213,

97A0398

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo a medicinali omeopatici veterinari

Il Ministero della sanità richiama l'attenzione delle azie interessate sulla predisposizione — attualmente in corso — di un ele di prodotti omeopatici per uso veterinario, la cui commercializzazi potrà continuare oltre la data del 31 dicembre 1996.

Nell'attesa che l'elenco sopracitato venga ultimato e divulgato a tutti i soggetti interessati, si rende noto che i prodotti omeopatici per uso veterinario, per i quali le aziende hanno provveduto ad inviare apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, e rispondenti, inoltre, ai requisiti di cui al punto *h)*, dell'art. 3 appena citato, possono continuare ad essere commercializzati — sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'azienda titolare dei medesimi — fino alla pubblicazione dell'elenco in questione o, in alternativa, fino alla emanazione di singoli decreti autorizzativi.

97A0290

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione del direttore generale sanità e servizi sociali in data 16 settembre 1996, n. 006892, la società Nuova Samicer S.p.a., con sede legale e stabilimento in Cervarezza di Busana (Reggio Emilia), via S. Lucia delle Fonti, partita IVA n. 0138192052, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Ventasso», già autorizzata, miscelata in parti uguali con l'acqua minerale naturale del nuovo pozzo denominato «Pozzo Ventasso 94» captata nell'ambito della stessa concessione mineraria.

Con determinazione del direttore generale sanità e servizi sociali in data 16 settembre 1996, n. 006891, la società Nuova Samicer S.p.a., con sede legale e stabilimento in Cervarezza di Busana (Reggio Emilia), via S. Lucia delle Fonti, partita IVA n. 0138192052, è stata autorizzata a utilizzare la denominazione acqua minerale naturale «Fonte Lieta» in sostituzione della denominazione acqua minerale naturale «Lieta».

97A0294

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 1996, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1995 e ai mesi del 1996 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI	Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
	dell'anno precedente	di due anni precedenti
1995 Dicembre	5,8	10,1
1996 Gennaio	5,5	9,6
Febbraio	5,0	9,5
Marzo	4,5	9,6
Aprile	4,5	10,0
Maggio	4,3	10,0
Giugno	3,9	10,0
Luglio	3,6	9,5
Agosto	3,4	9,4
Settembre	3,4	9,4
Ottobre	3,0	8,9
Novembre	2,6	8,8
Dicembre	2,6	8,5

97A0378

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 788/1996 del 18 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «TUPEN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 29, prima colonna, dove è scritto: «Estratto decreto A.I.C. n. *788*/1996 del 18 settembre 1996», leggasi: «Estratto decreto A.I.C. n. *798*/1996 del 18 settembre 1996».

97A0299

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe nella parte riguardante l'estratto del provvedimento n. 1015/1996 dell'11 novembre 1996, relativo alla specialità medicinale «FEVARIN 30 compresse 50 mg - 30 compresse gastrores. 100 mg», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 43, seconda colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. di Weesp (Paesi Bassi) rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in *Roma*, via Marco Polo n. 38», leggasi: «Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. di Weesp (Paesi Bassi) rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in *Grugliasco (Torino)*, via Marco Polo n. 38».

97A0300

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma 31 ottobre 1996 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 39, prima colonna, secondo rigo, dove è scritto: «sistemi di controllo *tecnico* aerospaziale;», leggasi: «sistemi di controllo *termico* aerospaziale;».

97A0301

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.